



Lu

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Università "Tor Vergata"
URM2 - CLE - Partenza
Tit./Cl.: VII/11
Prot: 0017530/2015
Data: ROMA 22/06/2015

DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II

Personale non Docente

Prot. n. del

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Coord. delle Macroaree
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri con autonomia di spesa
Ai Dirigenti
Uffici e Servizi alle dirette dipendenze
del Rettore,
del Direttore Generale
Al Coordinatore dell'Ufficio Legale
Al Coordinatore Generale Segreterie Studenti
Ai Responsabili delle Ripartizioni
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
Ai Responsabili delle Biblioteche
Ai Responsabili dei Settori del
Coordinamento Attività di Ricerca

A Tutto il Personale T.A.B.

Alla R.S.U. d'Ateneo

Al Sig. DI LULLO Giuseppe
Segretario Sindacato CGIL Univ. e Ricerca
di Roma e del Lazio
Via Buonarroti, 12
00185 - ROMA

Al Sig. MOSCONI Gianpiero
Rappresentante della CISL Università

Al Sig. POSCA Francesco
Rappresentante Territoriale della UIL
Università Ricerca

Alla Sig.ra SURDO Annamaria
Rappresentante Territoriale della USB - PI
Dipartimento Medicina dei Sistemi

Al Dott. FRANCAVILLA Marco
Rappresentante d'Ateneo SNALS UNIV -
CISAPUNI
Settore II - Ripartizione VI - Divisione I

Oggetto: Sentenza TAR 5714/2015 – Annullamento parziale della circolare n. 2/2014 del Dip. della F.P. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il TAR del Lazio, con la sentenza in oggetto, ha annullato la circolare N° 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica laddove impone alle amministrazioni di avvalersi, ai sensi dell'art. 55 septies, comma 5 ter, del D. Lgs. n.165/2001, dei permessi per motivi familiari o personali (breve permessi) o della banca delle ore, in quanto la materia delle assenze per visite specialistiche, effettuazione di terapie od esami diagnostici *".... trova il suo naturale elemento di*

8

attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti."

Si rammenta intanto che il citato art. 55 *septies*, comma 5 *ter*, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."*

Pertanto, nelle more di nuove istruzioni da parte del citato Dipartimento, che assicurino un'interpretazione omogenea della norma, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Nei casi di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

- Nei casi in cui l'espletamento di visite specialistiche, ed esami diagnostici non sia concomitante con una situazione di incapacità lavorativa, il dipendente è tenuto a giustificare l'assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la *mail* dovrà contenere il *file* scansionato in formato PDF dell'attestazione. Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata. In queste situazioni e fino a nuove istruzioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora la prestazione sanitaria, per effetto della sua collocazione oraria non consenta l'effettuazione di almeno il 50% della giornata lavorativa prevista per il singolo dipendente interessato, si ritiene che l'assenza per l'intera giornata lavorativa possa essere giustificata come assenza per malattia e assoggettata all'applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

- Negli altri casi, in cui la prestazione sanitaria, per effetto della sua collocazione oraria consenta l'effettuazione di almeno il 50% della giornata lavorativa, il dipendente è tenuto ad utilizzare i permessi previsti per esigenze di salute dall'art. 34 del CCNL vigente senza più il limite delle 18 ore ivi previsto.

Infine, qualora le nuove indicazioni del più volte richiamato Dipartimento della Funzione pubblica rivelassero orientamenti più favorevoli ai dipendenti, la scrivente Amministrazione apporterà le opportune correzioni a tutela degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ernesto NICOLAI)

